

STATUTO

1. DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, Art.90 legge 289/2002 e Decreto Legislativo 3/07/2017, n.117 è denominata "KIHARA Associazione Sportiva Dilettantistica APS Ente del terzo settore", in sigla "KIHARA - A.S.D. APS ETS", qui di seguito detta Associazione.

L'Associazione ha sede legale a Castelfidardo (AN) in via Carlo Marx n. 68/i.

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative. La sede legale può essere modificata senza necessità di integrare la presente scrittura se e solo se la modifica ricade nello stesso Comune.

2- SCOPO

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere. a) d) i) l) e t), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, assistenziali, culturali, di interesse sociale, di formazione extra scolastica e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche, con particolare riguardo ai settori delle attività sportive dilettantistiche nell'area delle arti marziali e della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness e della ginnastica yoga.

Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza.

L'associazione si adopererà per

- a) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili ed amatoriali;
- b) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- c) l'organizzazione di corsi sociali, educativi e di formazione extrascolastica nell'area dell' olistico in generale con particolare riguardo alla disciplina dello shiatsu;
- d) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere, nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- e) l'organizzazione di attività di raccolta fondi.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità

della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative, si avvale in modo prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione alcun diritto al compenso per la prestazione svolta. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, e si conforma alle norme e dalle direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e dai regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibera di aderire. L'Associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in virtù di tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

3 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

4 SOCI DIRITTI E DOVERI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, rifiutata o non ratificata dal Consiglio direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea.

La qualifica di socio con i connessi doveri e diritti si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera.

Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio, saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra la ammissione da parte del Presidente o del vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'adesione all'associazione comporta:

- a) piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; Il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi, nonché dei contributi;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'associazione sono, salvo i rimborsi di spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazioni nazionali di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

5 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci.
- b) Il Presidente.
- c) Il Consiglio direttivo.
- d) L'organo di controllo (eventuale);

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata è costituita, essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o comunque, tramite l'affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea straordinaria.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ed ogni socio può

rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato. Riguardo i soci minorenni i rappresentanti legali di questi soci possono esercitare il diritto di voto in nome e per conto del socio minorenne.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritti al voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria invece è validamente costituita se sono presenti i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che può avere luogo non prima che sia trascorso un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'Assemblea nomina il segretario e, ove necessario due scrutatori. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea, non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste all'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria, con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) l'approvazione del bilancio, rendiconto annuale dell'esercizio precedente, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma.
- g) L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne si è fatta richiesta, scritta al Consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa al momento della richiesta che propongono l'ordine del giorno.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari;

- c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

PRESIDENTE: Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio o può essere rieletto.

Sono compiti del Presidente:

- a) sovrintendere l'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare il Consiglio direttivo, presiedere nelle riunioni e firmarne le delibere;
- c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- d) convocare, verificare la regolare costituzione dell'Assemblea;

In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione, alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile che debba avvenire entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di Vicepresidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 30 giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea da tre a cinque membri compresi Presidente il Vicepresidente e il Segretario.

Il Vice-presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Nell'adempimento delle sue funzioni, il Segretario riferisce direttamente al Presidente. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte l'anno. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano e in caso di parità prevale il voto del Presidente; qualora Consiglio dovesse optare, a maggioranza per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

Possono ricoprire cariche sociali, i soci in regola con il pagamento delle quote soggettive che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente, capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi, superiori ad un anno.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal presidente o dal vice-presidente;
- b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date dell'Assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 5 del presente statuto;

- d) redigere gli eventuali regolamenti interni all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- g) tenere i libri sociali obbligatorie e le scritture di cui articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio direttivo rimane in carica con quadriennio e può essere rieletto. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superano la metà del Consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare mancanti. In nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza di consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva ai sensi del presente statuto. Il Consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova Costituzione e limitatamente agli affari urgenti della gestione dell'ordinaria amministrazione dell'associazione le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

6. ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea può nominare un organo di controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal già menzionato articolo.

7. ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

8. BILANCIO E RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio o rendiconto annuale redatto dal Consiglio direttivo, firmato dal Presidente ed approvato dall'Assemblea norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economica finanziaria dell'associazione.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziario dell'Associazione.

Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto presso la sede sociale. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Al sensi, dell'articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori, non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

9. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo;
- b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) lasciti e donazioni;

- e) proventi derivanti dalle attività organizzate dell'associazione;
- f) dai beni di proprietà dell'associazione;

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e di soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzione di Presidente dagli arbitri così disegnati o, in difetto dal Giudice di pace competente per territorio.

La parte che vorrà sottoporre alla questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con l'entrare comandata da inviarsi entro nel termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

11. SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione, ai sensi dell'articolo 5, del presente statuto, è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva, diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo la delibera assembleare o in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

12. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal Consiglio direttivo in conformità ai principi statuari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

Letto confermato e sottoscritto in Castelfidardo il 30 ottobre 2022

PRESIDENTE



SEGRETARIO:

